

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1869

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VENTUROLI, ARZILLI, ROSSINOVICH, FLAMIGNI

Presentata il 7 ottobre 1969

Modifiche e integrazioni alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, per quanto attiene il divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro e disciplina degli appalti di opere di servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Otto anni di applicazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, hanno dimostrato che la volontà del legislatore di eliminare l'incivile intermediazione delle prestazioni di lavoro mediante gli appalti di mano d'opera, è stata attuata soltanto in parte. Anzi, i profondi mutamenti intervenuti nei processi produttivi e nelle forme di organizzazione aziendale hanno moltiplicato i casi mediante i quali si diffonde nuovamente la pratica dell'appalto di mano d'opera.

Tale sistema oltre che basarsi sulla pratica del sottosalarario, aumenta notevolmente i rischi del lavoratore e rende praticamente impossibile una efficace prevenzione antinfortunistica e sanitaria a favore del prestatore d'opera.

Per questi motivi appare quanto mai necessaria una parziale modifica della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; in particolare agli articoli 3, 5 e 6 della stessa. L'articolo 1 della presente proposta di legge, introduce all'arti-

colo 3, secondo comma, una semplificazione prescrittiva per ogni tipo di appalto di mano d'opera, riferentesi ad imprese che esercitano un pubblico servizio.

L'articolo 2 si prefigge invece in armonia con la modifica sopracitata di emendare l'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mentre con l'articolo 3 si è voluto adeguare l'ammontare dell'ammenda prevista dagli articoli 2 e 6 a carico dei trasgressori.

Onorevoli deputati, la presente proposta di legge che si accompagna a quella di autorevoli colleghi di estrazione politica diversa, rispecchia quindi l'esigenza di porre un limite agli abusi qui riscontrati, che l'attuale dispositivo della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non è in grado di impedire.

La sua approvazione non è dunque che il necessario completamento per rendere effettivamente operante un principio già affermato dal legislatore: quello dell'abolizione degli appalti di mano d'opera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti.

La stessa disciplina si applica agli appalti concessi dalle imprese che esercitano un pubblico servizio e per ogni attività avente carattere di continuità o di normale periodicità ».

ART. 2.

L'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge non si applicano:

a) ai trasporti esterni da e per lo stabilimento;

b) agli appalti che si riferiscono a particolari attività produttive, le quali richiedano in più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa, sempre che tale impiego non abbia carattere continuativo;

c) agli appalti per prestazioni saltuarie ed occasionali, di breve durata, non ricorrenti abitualmente nel ciclo produttivo e nell'organizzazione dell'impresa. Per tali appalti la esclusione dalla disciplina di cui all'articolo 3 dovrà essere preventivamente autorizzata, di volta in volta, dall'ispettorato del lavoro competente sentite le organizzazioni sindacali;

d) agli appalti per l'esecuzione dei lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione degli impianti conclusi con imprese che impiegano il personale dipendente presso più aziende contemporaneamente. Per tali appalti l'esclusione dalla disciplina di cui all'arti-

colo 3, salva la disposizione dell'articolo 1676 del codice civile, dovrà essere autorizzata preventivamente dall'ispettorato del lavoro competente del luogo dove i lavori devono eseguirsi sentite le organizzazioni sindacali. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 407;

e) agli appalti per la gestione dei posti telefonici pubblici di cui all'articolo 55 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, soltanto nei casi in cui la prestazione del lavoratore per l'espletamento del servizio telefonico non sia prevalente rispetto quella da lui normalmente svolta ».

ART. 3.

Le ammende previste dagli articoli 2 e 6 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sono aumentate da lire 2.000 a lire 3.000.